

La bufala dell'emendamento 1.707, norma "salva-pedofili"

di Marco Mambrini* (23.06.2010)



Mi è stato chiesto da più persone di realizzare un articolo che spiegasse, nel modo più atecnico possibile, il motivo per cui la polemica scatenata da alcuni giornalisti sull'emendamento 1.707 al Ddl 1611, soprannominato "norma salva-pedofili", altro non fosse che una bufala.

Premetto che non sono un elettore né un sostenitore del PDL (anzi, proprio l'opposto...), e che pertanto andare a contestare a giornalisti del calibro di Marco Travaglio il fatto di non aver capito nulla su una norma, non è certo per me una cosa piacevole. Se scrivo questo articolo, dunque, è semplicemente perché non sopporto la disinformazione, da qualsiasi parte questa arrivi.

Detto ciò, vediamo cosa realmente diceva l'emendamento 1.707:

"Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma»."

Questo l'intero testo dell'emendamento.

Da una prima lettura, si evince immediatamente, anche per i non giuristi, che l'emendamento in questione non introduce in alcun modo il concetto di "violenza sessuale di lieve entità", come invece Marco Travaglio continua a sostenere nei suoi articoli (guarda caso senza mai riportare il testo della norma). Va poi rilevato, sempre con riferimento a questo punto, che basta prendere in mano un codice penale per accorgersi subito che il concetto di "minore gravità" è *già* presente nelle norme relative ai reati sessuali (articoli 609-bis e seguenti del codice penale, se volete controllare).

Ma andiamo con ordine...

Per far comprendere anche ai non giuristi il testo sopra riportato, è necessario precisare che, come si evince dall'incipit dell'emendamento stesso, questo va a modificare il comma 22 del Ddl 1611. Occorre dunque riportare qui e spiegare tale comma.

E' tuttavia necessario compiere prima due precisazioni:

1. spiegare la differenza tra l'art. 609-bis c.p. e l'art. 609-quater c.p.;
2. spiegare cosa dice l'art. 380 del codice di procedura penale e cosa deve intendersi per "arresto".

Partiamo dal primo punto: la differenza tra gli artt. 609-bis e 609-quater del codice penale.

L'**art. 609-bis** del codice penale punisce la **violenza sessuale**, sia essa compiuta su persona maggiorenne

che minorenni, prevedendo (di già!) al terzo comma una diminuzione di pena per i "casi di minore gravità"; con riferimento a questi ultimi casi, la dottrina fa l'esempio dei semplici 'toccamenti' o 'palpeggiamenti alle natiche', tenendo cioè in considerazione "la esiguità dell'aggressione all'intoccabilità sessuale" (tutto ciò, lo ribadisco, è già previsto dal codice penale).

Va ulteriormente aggiunto che l'art. 609-ter del codice penale prevede una specifica circostanza aggravante (che di conseguenza comporta un aumento di pena) nel caso in cui il reato di violenza sessuale sia commesso nei confronti di una persona che (a seconda dei casi) non abbia compiuto gli anni 14 o gli anni 16.

Ecco allora, per riassumere, che il reato di violenza sessuale (anche quando la vittima è un minorenne) ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale.

L'**articolo 609-quater** del codice penale, invece, concerne gli **atti sessuali** con minorenne, che non ha nulla a che vedere con la "violenza sessuale" di cui sopra. Per "atti sessuali con minorenne" si intendono infatti quegli atti (non necessariamente rapporti sessuali) con una persona minore degli anni 14 o 16 (a seconda dei casi), ma consenziente: pensiamo per esempio ad una quindicenne che si innamora di un ragazzo di 18 anni che le dà ripetizioni di qualche materia; se i due si baciano o se hanno un rapporto sessuale, il ragazzo commette il reato di cui all'art. 609-quater: non è una violenza, perché la ragazza ha voluto il bacio o il rapporto, ma è comunque reato. Se i due ragazzi si amano e si limitano a baciarsi, sarebbe però certamente sconsigliato dare la pena massima all'innamorato diciottenne, e di conseguenza è stata prevista, al quarto comma, una riduzione di pena "nei casi di minore gravità".

Ebbene, l'emendamento 1.707 faceva riferimento all'art. 609-quater: non, quindi, alla violenza sessuale su minore!

Per togliersi ogni possibile dubbio, basta leggersi l'incipit dell'art. 609-quater, ove si specifica chiaramente che tale articolo trova applicazione "al di fuori delle ipotesi previste" dall'art. 609-bis.

Prima di vedere cosa avrebbe realmente comportato l'emendamento 1.707, passiamo al secondo punto (capirete in seguito il perché): cosa dice l'art. 380 c.p.p. e cosa deve intendersi per arresto.

L'**art. 380 c.p.p.** elenca i casi in cui è obbligatorio, per l'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che assista alla commissione di un reato, l'arresto. Per spiegare meglio la norma ai non giuristi, vi invito a prendere in mano un codice penale (possibilmente aggiornato) e leggere le "note procedurali" riportate sotto all'art. 609-bis e all'art. 609-quater c.p.

Alla voce "arresto", noterete che sotto all'art. 609-bis c.p. è indicato: "obbligatorio (primo e secondo comma); facoltativo (terzo comma)". Significa che se un agente o ufficiale di P.G. assiste ad una violenza sessuale, questi ha l'obbligo di arrestare il colpevole, salvo i casi (terzo comma) di "minore gravità".

Sotto all'art. 609-quater c.p., noterete invece che alla voce "arresto" è indicato: "facoltativo". Ciò significa che l'arresto in flagranza è lasciato alla discrezione (da leggersi quale valutazione di necessità) dell'agente o ufficiale di P.G.

E' bene a questo punto ribadire che quanto appena esposto è ATTUALMENTE previsto dal codice di procedura penale, e che per "arresto", nonostante l'abuso di questo termine da parte della stampa, si intende solo e soltanto quello che avviene in flagranza di reato. Parlare quindi di "arresto facoltativo" ovvero di "arresto obbligatorio" non ha nulla a che fare con la possibilità di incarcerare l'indagato/imputato in attesa di giudizio! Lo potete verificare voi stessi leggendo le altre note procedurali sotto ai due articoli citati: in particolare la voce "custodia cautelare in carcere".

Premesso dunque che l'art. 380 c.p.p. prevede i casi in cui l'arresto in flagranza è obbligatorio, veniamo ora, finalmente, al **comma 22** del Ddl 1611, che come ho detto è la norma che l'emendamento 1.707 avrebbe modificato.

Tale comma prevedeva: *All' articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale , la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: « d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609- quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall' articolo 609- octies del codice penale».*

Vediamo allora cosa questo comma (attenzione, parliamo del comma 22, NON ancora dell'emendamento 1.707) avrebbe inciso su quelle "note procedurali" che vi ho poc'anzi chiesto di guardare: per quanto riguarda l'art. 609-bis, la nota relativa all'arresto sarebbe rimasta uguale, prevedendo quindi l'arresto obbligatorio per tutti i casi salvo quelli di "minore gravità"; con riferimento invece all'art. 609-quater, il comma 22 avrebbe introdotto l'arresto obbligatorio per *tutti* i casi, compresi quelli di minore gravità.

Il paradosso del comma 22.

Il comma 22 avrebbe comportato un vero e proprio paradosso, oltre che una possibile illegittimità costituzionale per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza (di cui all'art. 3 Cost.). Il motivo è semplice: se un cinquantenne avesse toccato il seno o il sedere ad una ragazzina, costringendola a subire il palpeggiamento, l'ufficiale o agente di P.G. che avesse assistito all'atto avrebbe avuto non l'obbligo ma la facoltà di arrestarlo; se invece il diciottenne del nostro esempio si fosse baciato con la sua amata di 15 anni, questi sarebbe stato immediatamente arrestato, poiché l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che avesse assistito all'atto avrebbe avuto l'obbligo di arresto in flagranza.

Ma cosa diceva, allora, l'emendamento 1.707?

L'emendamento 1.707 andava semplicemente a correggere il paradosso sopra evidenziato, prevedendo che l'arresto obbligatorio in flagranza per gli atti di cui all'art. 609-quater fosse comunque inserito, esclusi però i casi di cui al quarto comma, e cioè quelli di "minore gravità" (salvando così dall'arresto certo il diciottenne del nostro esempio).

Come potete vedere, dunque, l'emendamento 1.707 non aveva nulla a che fare con la violenza sessuale su minore, né poteva in alcun modo dirsi una norma "salva-pedofili".

Come al solito, gli italiani si sono lasciati influenzare dagli articoli sensazionalistici dei loro giornalisti preferiti, che tanto dicono di lottare per la salvaguardia dell'informazione, ma che stavolta per primi si sono resi complici di un perverso meccanismo di disinformazione (l'ultimo articolo di Marco Travaglio, dal titolo "Modica quantità", ne è purtroppo un chiarissimo esempio).